

COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 15 del 20.06.2014 Oggetto:	IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2014 – APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA
--	--

L'anno **2014** addì **20** del mese di **giugno** alle ore **18,00** nella Sala
Consiliare del Comune di Posada.

Alla 1^ convocazione in seduta **“Ordinaria”** di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all'appello nominale:

SINDACO TOLA ROBERTO PRESENTE

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
COSTAGGIU RICARDO A.S.	-	SI
DELEDDA ENNIO N.	SI	-
DEMURU ANTONELLO M.	-	SI
DEPALMAS GIOVANNA A.	SI	-
FLORIS PATRIZIA	SI	-
MANGIA PAOLA G.	-	SI
PORCHEDDU DONATELLA	SI	-
RUIU SALVATORE	SI	-
SATTA SERGIO FRANCESCO	-	SI
VARDEU EMILIO	SI	-
VENTRONI MARCO A.	SI	-
VENTRONI MAURIZIO	SI	-

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 4

Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. **Dr. Tola Roberto**
nella sua qualità di **SINDACO**

Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE** **Dr.ssa DELEDDA Graziella**

Il Presidente nomina scrutatori i Sig. _____

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 29 Aprile 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 31 Luglio 2014;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 Marzo 2014, pubblicato in G.U. n. 54 del 6 Marzo 2014, che introduce alcune modifiche al regime della TASI, della TARI e dell'IMU, ed in particolare l'art. 1, comma 1;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nei Comuni formalmente montani quale quello di Posada, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO quindi che, nel 2014, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri normativi pressoché analoghi a quelli adottati nel 2013, in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2014 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato dovrebbe intervenire con le medesime modalità del 2013;

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

RITENUTO infine di confermare l'individuazione dei valori medi, c.d. "soglia", delle aree edificabili situate sul territorio comunale, contenuta nel Regolamento Comunale IMU, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO peraltro che, con l'art. 1, comma 1 D.L. 6 Marzo 2014 n. 16 è stato previsto che, nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€
Cura del verde pubblico	€
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€
Servizi amm.tivi (anagrafe, stato civ.)	€
Servizi di polizia locale	€
Servizio di protezione civile	€
Videosorveglianza (eventuale)	€
Reti wi-fi pubbliche (eventuale)	€
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€
<i>TOTALE</i>	€

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b*), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

- a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
- b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'eventuale applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2014 redatto dall'Ufficio Ambiente del Comune, unitamente alla relativa Relazione Tecnica, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2014;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2014, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

- è possibile prevedere, con riferimento all'utenza domestica, che il numero di occupanti effettivamente residenti venga considerato soltanto in relazione alle unità abitative condotte da residenti, applicando invece una tariffa unitaria basata su un numero forfetario di occupanti, pari nel caso di specie a numero tre unità, con riferimento alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti.
- più in generale, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

CONSIDERATO peraltro che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. *tasce di scopo*, ossia che «*mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere*» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «*applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate*» e siano adottate al fine di perseguire «*una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione*» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

CONSIDERATO che le tariffe teoriche, in applicazione senza correttivi dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risulterebbero particolarmente gravose per le utenze domestiche caratterizzate da un numero di componenti superiore a quattro, nonché per alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; mense, birrerie, hamburgerie; bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio; banchi di mercato generi alimentari), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, e ciò anche con metodo indiretto, attraverso l'incremento dei coefficienti delle altre categorie di utenze non domestiche;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire a) in parte come autorizzazione di spesa a fronte della riduzione delle tariffe ed in parte b) ovvero spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe per l'anno 2014 che si ritiene opportuno approvare per la TARI è quello riportato in allegato alla presente Delibera:

1) **Ritenuto di introdurre o confermare** le seguenti riduzioni/agevolazioni tariffarie

2) *Alle utenze non domestiche della categoria N. 24 "bar, caffè, pasticceria", i cui gestori si impegnino a non consentire il posizionamento nel proprio locale di apparecchiature elettroniche per giochi a pagamento (c.d. slot machines), di una agevolazione a valere sulle tariffe Tares per l'anno di imposta 2014 di Euro 1,00 per mq. sulla parte fissa e di Euro 0,70 sulla parte variabile. Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;*

- 3) *Alle utenze non domestiche della categoria N. 22 “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie”, i cui gestori si impegnino a non consentire il posizionamento nel proprio locale di apparecchiature elettroniche per giochi a pagamento (c.d. slot machines), di una agevolazione a valere sulle tariffe Tares per l’anno di imposta 2014 di Euro 2,,00 per mq. sulla parte fissa e di Euro 1,40 sulla parte variabile. Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;*
- 4) *Alle utenze non domestiche della categoria N. 23 “Mense, birrerie, amburgherie”, i cui gestori si impegnino a non consentire il posizionamento nel proprio locale di apparecchiature elettroniche per giochi a pagamento (c.d. slot machines), di una agevolazione a valere sulle tariffe Tares per l’anno di imposta 2014 di Euro 1,50 per mq. sulla parte fissa e di Euro 1,00 sulla parte variabile. Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;*
- 5) *Alle utenze non domestiche della categoria N. 27 “ortofrutta, pescherie, fiori e piante”, i cui gestori si impegnino al posizionamento nel proprio locale di una o più compostiere, di una agevolazione a valere sulle tariffe Tares per l’anno di imposta 2014 di Euro 3,00 per mq. sulla parte fissa e di Euro 2,00 sulla parte variabile. Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;*
- 6) *Alle utenze non domestiche della categoria N. 29 “Banchi di mercato generi alimentari”, i cui gestori si impegnino al posizionamento nel proprio locale di una o più compostiere, di una agevolazione a valere sulle tariffe Tares per l’anno di imposta 2014 di Euro 2,00 per mq. sulla parte fissa e di Euro 1,00 sulla parte variabile. Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;*
- 7) *Alle utenze domestiche con numero occupanti pari a 6 o più’, per ragioni di carattere sociale, di una agevolazione a valere sulle tariffe Tares per l’anno di imposta 2014 di Euro 20,00 sulla parte variabile. Tali riduzioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;*
- 8) *Alle utenze domestiche con numero occupanti pari a 5’, per ragioni di carattere sociale, di una agevolazione a valere sulle tariffe Tares per l’anno di imposta 2014 di Euro 10,00 sulla parte variabile. Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;*
- 9) *Alle utenze domestiche con numero occupanti pari a 4’, per ragioni di carattere sociale, di una agevolazione a valere sulle tariffe Tares per l’anno di imposta 2014 di Euro 8,00 sulla parte variabile. Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;*

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle aliquote per l’anno 2014 che si ritiene opportuno approvare per l’IMU è il seguente:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
--	-------------

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	9,5 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	9,5 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle aliquote per l'anno 2014 che si ritiene opportuno approvare per la TASI è il seguente:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1 per mille, azzerata però integralmente con l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 1, comma 731, Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, lette. d), D.L. n. 16 del 06.03.2014, e con fondi rivenienti dalla fiscalità generale dell'ente locale *
Aliquota per comodati	1 per mille, azzerata però integralmente con l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 1, comma 731, Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, lette. d), D.L. n. 16 del 06.03.2014, e con fondi rivenienti dalla fiscalità generale dell'ente locale *
Aliquota per immobili locati a residenti	1 per mille, azzerata però integralmente con l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 1, comma 731, Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, lette. d), D.L. n. 16 del 06.03.2014, e con fondi rivenienti dalla fiscalità generale dell'ente locale *
Aliquota per unità abitative a disposizione	1 per mille, azzerata però integralmente con l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 1, comma 731, Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, lette. d), D.L. n. 16 del 06.03.2014, e con fondi rivenienti dalla fiscalità generale dell'ente locale *
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille, azzerata però integralmente con l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 1, comma 731, Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, lette. d), D.L. n. 16 del 06.03.2014, e con fondi rivenienti dalla fiscalità generale dell'ente locale *

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1 per mille, azzerata però integralmente con l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 1, comma 731, Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, lette. d), D.L. n. 16 del 06.03.2014, e con fondi rivenienti dalla fiscalità generale dell'ente locale *
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille, azzerata però integralmente con l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 1, comma 731, Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, lette. d), D.L. n. 16 del 06.03.2014, e con fondi rivenienti dalla fiscalità generale dell'ente locale *

***Tale meccanismo, pur introducendo il tributo, annulla integralmente per l'anno 2014 l'obbligo di versamento della TASI per tutti i contribuenti.**

(con la precisazione che l'annullamento suddetto opera sia per i possessori, sia per i conduttori degli immobili)

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	Non dovuto
	Saldo	Non dovuto

TARI	1° Acconto	30 settembre
	2° Acconto	30 novembre
	Saldo	31 dicembre

VISTI il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) , che disciplina l'Imposta Municipale Propria (IMU), il Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e la Tassa sui rifiuti (TARI) adottato da deliberazione di consiglio comunale del 2006.2014 n. 14;

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio Comunale;

UDITA la proposta del consigliere Marco Ventroni “ Proponiamo che le ditte che operano nel Centro storico siano esenti IMU”;

DATO atto che il Sindaco, dopo sospensione della seduta, pone in votazione tale proposta che avviene accolta all'unanimità;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del piano finanziario del servizio di nettezza urbana e della relativa relazione tecnica, reso dal responsabile del Servizio ambiente;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Responsabile

del Settore Tributi: F.to Capra Francesca

VISTO l'esito della votazione;

UNANIME

DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L.	4 per mille
--	-------------

201/2011, convertito in L. 214/2011	
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	9,5 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	9,5 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato

1. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
2. di confermare per l'IMU la determinazione dei valori medi, c.d. "soglia", delle aree edificabili situate sul territorio comunale contenute nella Delibera di Giunta Comunale N. 98 del 25.11.2011, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi.

Tributo Servizi Indivisibili (TASI)

1. di disporre, ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, **l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili ed aree ubicati nel territorio**
2. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, a fronte dell'approvazione di una aliquota della TASI dell'1 per mille, i seguenti azzeramenti di aliquota:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1 per mille, azzerata però integralmente con l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 1, comma 731, Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, lette. d), D.L. n. 16 del 06.03.2014, e con fondi rivenienti dalla fiscalità generale dell'ente locale *
Aliquota per comodati	1 per mille, azzerata però integralmente con l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 1, comma 731, Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, lette. d), D.L. n. 16 del 06.03.2014, e con fondi rivenienti dalla fiscalità generale dell'ente locale *
Aliquota per immobili locati	1 per mille, azzerata però integralmente con l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 1, comma 731, Legge n. 147/2013, come

	modificato dall'art. 1, lette. d), D.L. n. 16 del 06.03.2014, e con fondi rivenienti dalla fiscalità generale dell'ente locale *
Aliquota per unità abitative a disposizione	1 per mille, azzerata però integralmente con l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 1, comma 731, Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, lette. d), D.L. n. 16 del 06.03.2014, e con fondi rivenienti dalla fiscalità generale dell'ente locale *
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille, azzerata però integralmente con l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 1, comma 731, Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, lette. d), D.L. n. 16 del 06.03.2014, e con fondi rivenienti dalla fiscalità generale dell'ente locale *
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1 per mille, azzerata però integralmente con l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 1, comma 731, Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, lette. d), D.L. n. 16 del 06.03.2014, e con fondi rivenienti dalla fiscalità generale dell'ente locale *
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille, azzerata però integralmente con l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 1, comma 731, Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, lette. d), D.L. n. 16 del 06.03.2014, e con fondi rivenienti dalla fiscalità generale dell'ente locale *

***Tale meccanismo compensativo, pur introducendo il tributo, annulla integralmente l'obbligo di versamento della TASI per tutti i contribuenti.**

(con la precisazione che l'annullamento suddetto opera sia per i possessori, sia per i conduttori degli immobili)

- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari ad almeno il 10 % per cento.

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di approvare il Piano finanziario per l'anno 2014 redatto dall'Ufficio Ambiente del Comune, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di determinare per l'anno 2014 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) indicate nell'apposito prospetto allegato alla presente Delibera;
3. di stabilire che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, debba essere rapportata, anche per la parte variabile, al numero forfettario di tre occupanti.

10) di introdurre o confermare le seguenti riduzioni/agevolazioni tariffarie

- 11) Alle utenze non domestiche della categoria N. 22 "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie", i cui gestori si impegnino a non consentire il posizionamento nel proprio locale di apparecchiature elettroniche per giochi a pagamento (c.d. slot machines), di una agevolazione a valere sulle tariffe Tares per l'anno di imposta 2014 di Euro 2,00 per mq. sulla parte fissa e di Euro 1,40 sulla parte variabile. Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;*
- 12) Alle utenze non domestiche della categoria N. 23 "Mense, birrerie, amburgherie", i cui gestori si impegnino a non consentire il posizionamento nel proprio locale di apparecchiature elettroniche per giochi a pagamento (c.d. slot machines), di una agevolazione a valere sulle tariffe Tares per l'anno di imposta 2014 di Euro 1,50 per mq. sulla parte fissa e di Euro 1,00 sulla parte variabile. Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;*
- 13) Alle utenze non domestiche della categoria N. 24 "bar, caffè, pasticceria", i cui gestori si impegnino a non consentire il posizionamento nel proprio locale di apparecchiature elettroniche per giochi a pagamento (c.d. slot machines), di una agevolazione a valere sulle tariffe Tares per l'anno di imposta 2014 di Euro 1,00 per mq. sulla parte fissa e di Euro 0,70 sulla parte variabile. Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;*
- 14) Alle utenze non domestiche della categoria N. 27 "ortofrutta, pescherie, fiori e piante", i cui gestori si impegnino al posizionamento nel proprio locale di una o più compostiere, di una agevolazione a valere sulle tariffe Tares per l'anno di imposta 2014 di Euro 3,00 per mq. sulla parte fissa e di Euro 2,00 sulla parte variabile. Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;*
- 15) Alle utenze non domestiche della categoria N. 29 "Banchi di mercato generi alimentari", i cui gestori si impegnino al posizionamento nel proprio locale di una o più compostiere, di una agevolazione a valere sulle tariffe Tares per l'anno di imposta 2014 di Euro 2,00 per mq. sulla parte fissa e di Euro 1,00 sulla parte variabile. Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;*
- 16) Alle utenze domestiche con numero occupanti pari a 6 o più, per ragioni di carattere sociale, di una agevolazione a valere sulle tariffe Tares per l'anno di imposta 2014 di Euro 20,00 sulla parte variabile. Tali riduzioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;*

17) Alle utenze domestiche con numero occupanti pari a 5', per ragioni di carattere sociale, di una agevolazione a valere sulle tariffe Tares per l'anno di imposta 2014 di Euro 10,00 sulla parte variabile. Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;

18) Alle utenze domestiche con numero occupanti pari a 4', per ragioni di carattere sociale, di una agevolazione a valere sulle tariffe Tares per l'anno di imposta 2014 di Euro 8,00 sulla parte variabile. Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;

4. Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. **tre** rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	Non dovuto
	Saldo	Non dovuto
TARI	1° Acconto	30 settembre
	2° Acconto	30 novembre
	Saldo	31 Dicembre

- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro il termine di scadenza della prima rata del tributo;
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

- di dare atto che le Ditte che intendono intraprendere una nuova attività nel Centro Storico sono esenti IMU;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
- Si dà atto che il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to TOLA ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DELEDDA GRAZIELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per la durata di **Quindici giorni** consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.Lgs n.267/2000 dal **17.09.2014**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DELEDDA GRAZIELLA